

REGIONE SICILIANA
- COMUNE DI CESARO' -

Provincia di Messina

1) *****
 COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica e integrazione titolo III assistenza economica del Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari.

N. 16 del Reg.
 del 12/06/2008

L'anno Due mila otto il giorno DODICI del mese di GIUGNO

alle ore 19.00 e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla PRIMA convocazione in sessione ORDINARIA che é stata partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CERALDI Calogero		SI	CALCAGNO Salvo	SI	
BARBAGALLO Sebastiano	SI		CALP' Salvatore		SI
CALÀ LESINA Debora	SI		CAPUTO Antonino	SI	
DI FRANCO Giuseppe	SI		SPITALERI Giuseppe	SI	
LEANZA MARIA Angela	SI		VIRZI' Antonino	SI	
TRAVAGLIANTI M. Concetta	SI				
VITALE Santo	SI				

Assegnati n. 12.....
 In carica n. 12.....

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O. R. EE. LL.) i seguenti consiglieri:

Presenti n. 10
 Assenti n. 2

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor BARBAGALLO S. nella sua qualità di V. PRESIDENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carmelo Paparo la seduta è PUBBLICA

Nominati scrutatori i Signori: _____

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL 12/0 /2008

OGGETTO: Modifica e integrazione titolo III assistenza economica del Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniale favorevoli per i destinatari.

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione Comunale apportare modifiche al Regolamento di cui in oggetto per favorire un impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente provvisti di mezzi di sussistenza;

Considerato che si può intervenire in favore dei suddetti attraverso l'erogazione di assegni economici, da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative per servizi prestati a favore della collettività;

Considerato altresì che le attività lavorative che sono meglio specificate nell'allegato all'art.17 lettera d, del titolo III del regolamento di cui in oggetto, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato ma esclusivamente rapporto di cazione d'opera – ai sensi dell'art.2222 del Codice Civile avente per oggetto prestazioni lavorative a favore della P.A., non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma assistenza ;

Considerato che l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, può sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili per il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'ammissione del soggetto assistito o per comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo ;

VISTO l'art. 31 del D.L.gs 77/95;

VISTO il Regolamento di contabilità

VISTO l'O.A.EE.LL.R.S.

PROPONE

(per quanto indicato in premessa)

Di approvare le modifiche al titolo III art.17 del Regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari integrando la lettera d come nell'allegato A ;

Modificare l'art.18 del suddetto regolamento integrando la parte relativa alla presentazione delle istanze per la richiesta di assistenza economica mediante impiego in servizi di utilità collettiva come nell'allegato A;

Modificare l'art.21 del suddetto regolamento integrando la parte relativa alle limitazioni economiche e temporali dell'assegno economico per servizi prestati a favore della collettività come nell'allegato A;

COMUNE di CESARO'

Provincia di Messina

LEGGE 30 APRILE 1991 -N.10

Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.

TITOLO I°

PRINCIPI

Articolo 1

1.L'attività amministrativa della Regione siciliana, degli enti, degli istituti e delle aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché degli enti, degli istituti e delle aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a controllo, tutela e/o vigilanza, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

2.La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria

Articolo 13

1.La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persona e ad enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2.L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi degli articoli 2 e 198 bis del vigente Ordinamento EE.LL in esecuzione e per la corretta applicazione dell'articolo 13 della L.R. 30 aprile 1991, n. 10, ha per oggetto la concessione di: sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, disciplinandone procedure, criteri e modalità.

Art. 2

TIPI D'INTERVENTO

Gli interventi patrimoniali possono concretarsi in erogazioni in denaro o in assunzioni di oneri finanziari per prestazioni finalizzate nell'ambito dei seguenti servizi: assistenza, sport, turismo, tempo libero, pubblica istruzione, socio-culturali e religiosi. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente regolamento gli interventi e le concessioni specialmente disciplinati da leggi di settore.

Art. 3

PRESTAZIONI FINALIZZATE

L'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone e enti pubblici o privati, quando lo rendano opportuno ragioni di ordine pratico, efficacia e tempestività dell'intervento o motivi di rappresentanza, può essere fatta mediante l'assunzione diretta di oneri finanziari per prestazioni di beni o servizi. In questi casi l'Amministrazione sosterrà direttamente, come previsto dalle disposizioni e dalla procedure vigenti, le spese necessarie per garantire le prestazioni finalizzate al raggiungimento dei fini predeterminati; da questo Ente. Quanto sopra dovrà risultare anche negli atti istruttori e nei relativi provvedimenti.

Art. 4

EROGAZIONI IN DENARO

Di norma la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., si effettuerà erogando una certa somma di denaro per uno scopo particolare. L'entità dell'erogazione sarà commisurata allo scopo dell'intervento, alle disponibilità finanziarie e alle condizioni del soggetto beneficiario. Se necessario potrà essere formulata una graduatoria in base a criteri di valutazione predeterminati in relazione alla natura della concessione o del servizio.

Art. 5

ISTANZE

L'istanza per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole, indirizzata al capo dell'Amministrazione può essere prodotta in carta semplice e, preferibilmente, su apposito modulo fornito dall'Amministrazione (Allegato «A» e «B»).

L'istanza dovrà contenere l'esatta indicazione del richiedente e del beneficiario, di chi potrà riscuotere e quietanzare e, se avanzata da un ente, del rappresentante legale, e inoltre il tipo di intervento richieste e il motivo e, tutte le notizie e le informazioni utili per un'oggettiva valutazione da parte degli organi competenti. All'istanza dovrà essere allegata l'eventuale documentazione richiesta in relazione all'oggetto e in base alle modalità di cui ai titoli seguenti

ART. 6

PROCEDURE

Le istanze per ottenere qualsiasi atto patrimoniale favorevole sono sottoposte all'esame del servizio competente e al suo parere, che formulerà sulla scorta delle modalità e dei criteri stabiliti con il presente regolamento e degli altri, che eventualmente saranno predeterminati dall'Amministrazione. Il responsabile del servizio attesterà l'osservanza delle modalità e dei criteri predeterminati. La pratica così istruita sarà sottoposta alla Giunta Municipale che provvedere in merito, dando atto dell'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità predeterminate e motivando l'eventuale decisione difforme

ART. 7

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

Il responsabile del servizio o la Giunta Municipale, qualora le indicazioni dell'istanza, la documentazione prodotta o le eventuali informazioni assunte non siano sufficienti per una valutazione oggettiva, possono

d) Assegno economico per servizi a favore della collettività nei seguenti settori: custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche; interventi in materia di protezione civile; prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

L'assegno economico per servizi prestati in favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria. Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui alle lettere a) e b), ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui sopra, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti ordinali.

ART. 18 ISTANZE

Le domande per ottenere l'assistenza devono essere redatte su apposito modulo fornito dall'Amministrazione. Esse devono contenere le notizie richieste e integrate da altre sulla composizione del nucleo familiare, sugli eventuali obbligati agli alimenti di cui al titolo XIII del codice civile e sull'importo di eventuale trattamento pensionistico diretto o indiretto o di altri assegni o indennità. All'istanza deve essere allegata l'eventuale denuncia dei redditi presentata nell'anno precedente quello della richiesta ovvero in quello immediatamente precedente. Unitamente all'istanza, i richiedenti potranno documentare quanto esposto nei superiori commi anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi degli articoli 20 e 26, quarto comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nessuna assistenza straordinaria può essere concessa a soggetti che individualmente posseggono redditi superiori o pari alla fascia esente, tranne che per particolari situazioni collegate con uno stato di grave malattia personale o di un familiare

La richiesta di assistenza economica mediante impiego in servizi di utilità collettiva deve essere redatta su modello fornito dall'ufficio servizio sociale e corredata dalla documentazione ritenuta utile al fine dell'istruttoria

ART. 19 ORGANIZZAZIONE

Il servizio, nelle fasi di istruzione, accertamento, valutazione e proposta, sarà svolto dall'ufficio di servizio sociale, che si avvarrà della collaborazione del servizio di assistenza sociale e dei vigili urbani. Il responsabile del servizio quantificherà le somme da erogare o l'individuazione della prestazione finalizzata, tenendo conto dell'eventuale richiesta, delle condizioni economiche dei richiedenti, dello scopo dell'intervento, dei programmi di intervento approvati dall'amministrazione e delle disponibilità finanziarie. Per i casi urgenti e comprovati il responsabile del servizio può proporre l'erogazione di sussidi straordinari nel limite massimo di € _____ e il sindaco disporre il pagamento sui fondi del servizio economato, ferma restando la liquidazione da parte della Giunta Municipale.

Art.20 VIGILANZA

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne riferisce trimestralmente alla Giunta Municipale. L'ufficio accerterà se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli articoli 443 e seguenti del codice civile. In caso di indigenza anche degli obbligati il comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti necessari: in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessi degli assistiti.

Qualora la Giunta nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla proposta dell'ufficio dovrà motivare i relativi atti deliberativi. Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio presenterà una relazione sulla conduzione del servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti.

ART. 21 LIMITAZIONI

L'assistenza economica continuata o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare, tranne in caso di esplicita richiesta vagliata favorevolmente dal responsabile del servizio e approvata dalla Giunta Municipale. L'importo mensile dell'assistenza continuativa o temporanea non può superare la somma di _____ -

fare un supplemento di istruttoria, richiedendo altre notizie o documenti al fine di avere ulteriori elementi di giudizio. In questo caso gli eventuali termini per i relativi provvedimenti ricominceranno a decorrere dalla registrazione al protocollo della risposta degli interessati.

Art. 8

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative al supplemento di istruttoria e alle decisioni della Giunta Municipale, dovranno essere effettuate con apposita nota formale.

Le richieste relative al supplemento di istruttoria dovranno essere inviate entro 15 giorni dalla ricezione, mentre le decisioni della Giunta dovranno essere comunicate entro dieci giorni dalla data del provvedimento.

ART. 9

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie da destinare agli intenti di cui all'articolo 1 saranno quantificate per materia o per servizio nel bilancio di previsione o negli appositi programmi di spesa e, se necessario, variate con la stessa procedura. Tutti gli atti patrimoniali favorevoli dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune esplicitati nella relazione previsionale e programmatica.

Il ragioniere attesterà, prima dell'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Municipale, la regolarità contabile e la necessaria disponibilità.

ART. 10

PUBBLICITÀ

Ferma restando la pubblicazione delle delibere relative alla programmazione finanziaria e di concessione o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere previsti dal presente regolamento, ogni _____ il responsabile del servizio appronterà un elenco delle concessioni e delle attribuzioni deliberate nel periodo precedente. Detto elenco, che sarà pubblicato all'albo pretorio, a cura dell'ufficio segreteria, per quindici giorni, dovrà contenere tutte le indicazioni relative ai benefici, al tipo di intervento, al suo ammontare e alla causale.

TITOLO II

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

ART. 11

SOVVENZIONI

L'Amministrazione potrà concedere finanziamenti a enti pubblici o privati e ad organizzazioni che abbiano finalità assistenziali, socio-culturali, turistiche, impiego del tempo libero, a società sportive, a scuole ed istituti di istruzione e cultura, per assicurare lo svolgimento e/o il proseguimento della loro attività quando abbia finalità o interesse pubblico che sia coerente con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

ART. 12

CONTRIBUTI

Agli stessi soggetti di cui all'articolo precedente e per le stesse finalità possono essere concessi aiuti finanziari o prestazioni finalizzate per l'organizzazione e lo svolgimento di specifiche attività, manifestazioni, convegni ed altre iniziative con finalità ad interesse pubblico, che però siano coerenti con l'attività i compiti e le finalità di questa Amministrazione.

ART. 13

ISTANZE

Le istanze per ottenere i benefici previsti dai due articoli precedenti, oltre a contenere le indicazioni di cui all'articolo 5, dovranno essere accompagnate dall'atto costitutivo o dallo statuto o da altra idonea documentazione da cui si possano ricavare lo scopo e le finalità dell'ente, società ecc..

Le istanze per ottenere sovvenzioni dovranno essere accompagnate anche dall'ultimo bilancio consuntivo o da analogo documento contabile da cui si possano ricavare i movimenti finanziari relativi all'attività del richiedente. Le istanze per ottenere contributi dovranno essere accompagnate anche da un piano finanziario dell'attività, iniziativa, ecc., per cui si chiede il contributo.

ART. 14

AMMONTARE

L'assistenza economica straordinaria è concessa per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. L'importo dell'assistenza straordinaria non può superare la somma di €._____ Per importi superiori deciderà il Consiglio Comunale.

I soggetti avviati per servizi prestati in favore della collettività verranno utilizzati assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili. Stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo /disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato. Gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 4 mesi lavorati. Saranno avviati un numero di soggetti variabile in base alle risorse di bilancio dando priorità alle vedove o donne sole con figli minori a carico, donne sole disoccupate che non raggiungono il minimo vitale, capifamiglia il cui reddito del nucleo familiare non superi il minimo vitale. Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato un solo componente maggiorenne, per un massimo di due turni nell'arco dell'anno. Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire dell'assegno economico per le prestazioni prima dette, questa verrà predisposta dall'Ufficio servizio sociale e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

ART. 22 GRADUATORIA

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, per la presenza di più istanze e di limitata disponibilità finanziaria, questa è predisposta dall'ufficio di servizio sociale ed approvata dalla Giunta Municipale. La graduatoria è predisposta tenendo conto dei seguenti elementi e punteggi:

- a)- reddito non superiore alla fascia esente..... punti -
- b)- reddito superiore alla fascia esente a detrarre per ogni _____..... punti
- c)- coniuge convivente, disoccupato e senza reddito..... punti
- d)- figlio convivente, disoccupato e senza reddito.....punti
- e)- genitore/fratello/sorella/ convivente, disoccupato e senza reddito..... punti
- f) grave malattia invalidante propria o di un familiare convivente e a carico.....punti

ART. 23 RINVIO

Per quanto non previsto in questo titolo si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con il D.P. del 9.4.1987, n. 57 e al decreto dell'Assessore regionale EE.LL. n. 76 del 11.3.1987. Le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto ricettizio.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 PUBBLICITÀ

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. 30.4.1991, n. 10, l'Amministrazione procederà alla pubblicazione dei criteri e delle modalità per la concessione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari mediante:

- a) la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio del presente regolamento, di cui sarà data copia ad ogni ufficio competente;
- b) la pubblicazione in permanenza all'albo pretorio di tutti gli atti che, ad integrazione o modifica di quelli di cui al presente regolamento, predeterminano altri criteri o modalità;
- e) la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio delle relazioni finali previste dagli articoli 10 e 20, del presente regolamento.

L'ammontare della sovvenzione o del contributo dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi che si prefigge il richiedente, alla loro coerenza con gli indirizzi politico amministrativi del Comune, alla compatibilità dell'attività, della iniziativa ecc.. con l'attività, le finalità e i compiti del Comune.

Il funzionario responsabile del servizio evidenzierà nell'istruttoria quanto previsto dal presente articolo e la Giunta Municipale nel relativo provvedimento ne motiverà la quantificazione. Qualora nel corso dell'esercizio finanziario si prevedono più interventi nell'ambito dello stesso servizio o in caso di limitate disponibilità finanziarie, l'ammontare sarà determinato in rapporto alla dotazione di bilancio e al numero degli interventi. Inoltre gli importi dovranno essere determinati con riferimento ai seguenti parametri:

A) ATTIVITÀ SPORTIVE:

- ambito territoriale, importanza e numero delle manifestazioni o attività
- numero degli atleti partecipanti o in carico e dei cittadini interessati
- costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività

B) ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI:

- ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività
- numero dei partecipanti e delle persone interessate
- costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività

C) ATTIVITÀ TURISTICHE:

- ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività
- numero delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario
- costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività.

ART. 15

RENDICONTO

A cura del legale rappresentante del beneficiario dovrà essere presentato un rendiconto dell'impiego delle somme ricevute. Il termine per la presentazione del rendiconto è fissato in trenta giorni dalla conclusione delle attività, manifestazioni, ecc., in caso di contributi, mentre il rendiconto delle sovvenzioni dovrà essere presentato entro la fine dell'esercizio finanziario. Nessuna sovvenzione o contributo può essere concesso a chi non ha provveduto a rendicontare le somme ottenute nell'esercizio finanziario pregresso.

ART. 16

BORSE DI STUDIO

Al fine di favorire, sviluppare ed incentivare la cultura possono essere annualmente istituite delle borse di studio a favore degli studenti della scuole medie di ogni ordine e grado esistenti nel territorio comunale. Le borse verranno attribuite agli studenti meritevoli che abbiano ottenuto la promozione nelle ultime classi con una votazione non inferiore a 8/10.

Il numero delle borse e il loro importo per ogni scuola e istituto pubblico funzionante nel Comune è stabilito dal Consiglio Comunale con apposito bando da pubblicare all'Albo e comunicare alle varie scuole. Le attribuzioni verranno disposte dalla Giunta Municipale, su segnalazione del Capo d'Istituto agli studenti che abbiano ottenuto la più alta votazione. In caso di parità, la borsa verrà assegnata allo studente più bisognoso, previo accertamento delle condizioni familiari degli interessati, da effettuare tramite dichiarazione dei redditi della famiglia presentata nell'anno che precede quello dell'assegnazione.

TITOLO III

ASSISTENZA ECONOMICA

ART. 17

ASSISTENZA

Gli interventi di assistenza saranno espliciti in favore di persone o di nuclei familiari residenti che versano per qualsiasi causa in condizioni di disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali. Le prestazioni possono concretarsi in erogazioni in denaro o in prestazioni finalizzate e devono tendere alla soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare.

L'assistenza si articola in:

- a) - assistenza continuativa con l'erogazione mensile di un contributo per un periodo non superiore a dodici mesi;
- b) - assistenza temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non superiore a mesi tre;
- c) - assistenza straordinaria con l'erogazione di un contributo «una tantum» finalizzata al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale

ART. 25
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le disposizioni in materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da specifiche disposizioni di legge, quelle del vigente ordinamento EE.LL.

ART. 26
ESCLUSIONI

Il presente regolamento non si applica alle concessioni patrimoniali erogate per conto di altri Enti, anche se soppressi, qualora siano disciplinati in maniera autonoma.

ART. 27
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente ordinamento EE.LL., verrà pubblicato, successivamente all'esito favorevole del controllo da parte della C.P.C., all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. :

Titolo III

Assistenza Economica

Art.17

d) assegno economico per servizi a favore della collettività nei seguenti settori :

- custodia ,tutela e manutenzione di strutture pubbliche;
- interventi in materia di protezione civile ;
- prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

L'assegno economico per servizi prestati in favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ,ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria .Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati ,in via prioritaria ,i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) , ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie. L'immotivato ed ingiustificato rifiuto ,da parte dei soggetti di cui sopra di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti ordinari.

Art.18

La richiesta di assistenza economica mediante impiego in servizi di utilità collettiva deve essere redatta su modello fornito dall' ufficio servizio sociale e corredata dalla documentazione ritenuta utile al fine dell'istruttoria ;

Art.21

I soggetti avviati per servizi prestati in favore della collettività verranno utilizzati ,assicurati , compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili . Stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo /disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato .Gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a 4 mesi lavorati . Saranno avviati un numero di soggetti variabile in base alle risorse di bilancio dando priorità alle vedove o donne sole con figli minori a carico , donne sole disoccupate che non raggiungono il minimo vitale,capifamiglia il cui reddito del nucleo familiare non superi il minimo vitale. Per ogni nucleo familiare potrà essere avviato un solo componente maggiorenne , per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.Nel caso in cui fosse necessario redigere la graduatoria dei soggetti ammessi a fruire dell'assegno economico per le prestazioni prima dette , questa verrà predisposta dall' Ufficio servizio sociale e sarà sottoscritta dal responsabile del servizio e dall'assistente sociale.

Ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91

ESPRIMONO:

- In ordine alla regolarità tecnica, parere _____

Lorenzelli

li 12-06-08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Caporaso

- In ordine alla regolarità contabile, parere _____

li _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, attesta la copertura finanziaria sulla presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/91- Art. 13.

li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dalla L. R. n. 48/91;

RITENUTO di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO il vigente O. A. EE. LL. R. S.;

Con voti N. 9 FAVOREVOLI - N. 1 ASTENUTO (CALVAGNO)

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sopra indicata

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 14/06/2008 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

- con lettera n. _____ in data _____ è stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni:

Sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);

Sezione Provinciale di Messina (Art. 17, comma 2);

IL MESSO

G. TURRISI

IL SEGRETARIO COMUNALE

C. CESARÒ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al.....

come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:

dell'atto (Art.18, comma 6);

dei chiarimenti o elementi integrativi in giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);

senza che ne sia stata comunicata l'adozione di provvedimento annullato.

avendo il CO.RE.CO. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9);

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

23 GIU 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. _____ C. _____ della L. R. n. 44/91.

Cesarò, li _____

23 GIU 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE